



Comune di Isca sullo Ionio

Provincia di Catanzaro

Piazza Municipio, 1 – 88060 – Isca sullo Ionio

P. IVA 00296980790 - ☎ Tel. 0967521987 - Fax 0967546845 - pec: protocollo.iscasulloionio@asmepec.it

ORDINANZA SINDACALE N. 60/2021

OGGETTO: Misure profilattiche contro la diffusione dell'infezione da SARS-COV-2 (Art.50 del D.Lgs.267/2000) – Quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva.

IL SINDACO

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

VISTA l'Ordinanza n.1 del 27 febbraio 2020, ai sensi dell'art.32, comma 3, Legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Regione Calabria;

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge del 23 febbraio n° 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020, n. 14, recanti “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno e all'emergenza epidemiologica da COVID -19*”;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo e 10 aprile 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

RICHIAMATO, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1*”;

RICHIAMATI:

- L'art.3 del DPCM del 08 marzo 2020 e il DPCM 9 marzo 2020;
- Il punto 7 dell'Ordinanza del Presidente della Regione n.1/2020;

- L'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.3/2020;
- L'Ordinanza della Regione Calabria n° 29 del 13/04/2020;
- L'Ordinanza della Regione Calabria n° 55 del 16/07/2020;
- La circolare ministeriale n° 32850 del 12.10.2020;

VISTA la comunicazione pervenuta a mezzo pec dell'ASP di Catanzaro, prot. n. 7524 del 19.10.2021, mediante la quale si propone l'adozione di apposita ordinanza al fine di avviare la sorveglianza sanitaria con isolamento fiduciario/quarantena per i sigg.:

- **////OMISSIS////**, in quanto soggetto positivo;
- **////OMISSIS////**, in quanto soggetto venuto a contatto con positivi accertati;
- **////OMISSIS////**, in quanto soggetto venuto a contatto con positivi accertati;
- **////OMISSIS////**, in quanto soggetto venuto a contatto con positivi accertati;

CONSIDERATO che allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria è indispensabile assicurare l'applicazione delle seguenti misure:

- Il mantenimento dello stato di isolamento sanitario;
- Il divieto di contatto sociale;
- Il divieto di spostamenti e viaggi;
- L'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

RAVVISATA l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

VISTO l'art.50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: *“In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale....”*;

ORDINA

Ai sigg.:

- **////OMISSIS////**, in quanto soggetto positivo, **di sottoporsi in via cautelativa alla misura della permanenza domiciliare-quarantena obbligatoria a far data dal 19/10/2021 fino al 28/10/2021 compreso e comunque fino ad esito del tampone che sarà effettuato al termine dell'isolamento;**
- **////OMISSIS////, ////OMISSIS////, ////OMISSIS////**, residenti a Isca sullo Ionio in Via Alampi, in quanto soggetti venuti a contatto con positivi accertati, **di sottoporsi in via cautelativa alla misura della permanenza domiciliare-quarantena obbligatoria a far data dal 19/10/2021 fino al 25/10/2021 compreso e comunque fino ad esito del tampone che sarà effettuato al termine dell'isolamento;**

con sorveglianza attiva svolta dal Personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria e a non lasciarel'attuale domicilio e a non aver contatti con altre persone.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

• la trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefettura di Catanzaro;
- ASP di Catanzaro;

- AlMedico di Medicina Generale da cui il soggetto è assistito, anche ai fini della eventuale certificazione INPS;
- Regione Calabria-Dipartimento tutela della salute pubblica;
- Stazione Carabinieri di Isca Marina;
- Polizia Locale Associata dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico ai fini della notifica del presente provvedimento alla persona interessata;

AVVERTE CHE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Isca sullo Ionio, lì 19.10.2021

IL SINDACO
f.to Dott. Vincenzo MIRARCHI



Si informa che, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), modificato dal d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento della disciplina al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR) i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ivi incluse quelle relative al segreto professionale, e in relazione al contesto emergenziale in atto.